



**COMUNE DI FAENZA**  
Provincia di Ravenna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 22 del 27/03/2017**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di marzo (**27/03/2017**), alle ore 18.35, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
DAMIANI ROBERTO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
BERTI JACOPO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
PENAZZI MASSIMILIANO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente

CERICOLA TIZIANO  
MARETTI STEFANO

Presente  
Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

**PRESENTI N. 25**

**ASSENTI N. -**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

DAMIANI ROBERTO  
DEGLI ESPOSTI FEDERICA  
NECKI EDWARD JAN

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Normativa:

- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe);
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Motivo del provvedimento:

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati, per quanto di interesse, i commi da 641 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificati dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014, dall'articolo 1 comma 27 della legge 23.12.2015 n. 208 e dalla L. 19.08.2016 n. 166;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI, approvato con delibera C.C. n. 197 del 28.07.2014 e successivamente modificato con delibere C.C. n. 73 del 27.07.2015 e n. 22 del 26.04.2016;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017 è stato differito al 28.02.2017 dall'art. 1 comma 454 della Legge 11.12.2016 n. 232 e ulteriormente prorogato al 31.03.2017 ai sensi dell'art.5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al citato Regolamento, a valere dall'anno 2017, tenuto conto delle richieste pervenute da Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali, nell'ottica di uno snellimento delle procedure a carico dei contribuenti e con l'introduzione di ulteriori agevolazioni a favore dei medesimi, procedendo ad estendere le agevolazioni previste per il caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali (art. 10), a favore di talune ulteriori attività rispetto a quelle già previste;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere ai sensi di quanto stabilito dal comma 652 e dal punto e-bis del comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013 specifiche agevolazioni per le attività di prevenzione nella produzione di rifiuti sia per i soggetti che donano proprie merci per finalità sociali sia per incentivare comportamenti virtuosi da parte dei produttori di rifiuti a seguito della predisposizione ed implementazione di appositi e specifici progetti da concordare sia con il Gestore del servizio sia con gli utenti;

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento:

<b>ART. 10</b>
<b>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</b>

Sostituire i commi 3 e 4 dell'art. 10 con i seguenti:

3. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di riparazione di auto e moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di fabbri, idraulici ed elettricisti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

<b>Categoria</b>	<b>3</b>	<b>37%</b>
<b>Categoria</b>	<b>18</b>	<b>11%</b>
<b>Categoria</b>	<b>19</b>	<b>14%</b>
<b>Categoria</b>	<b>20</b>	<b>33%</b>
<b>Categoria</b>	<b>21</b>	<b>35%</b>

4. I rifiuti assimilabili agli urbani, avviati allo smaltimento, eccedenti i limiti quantitativi di cui all'art. 3 – comma 1, lettera b) – sono da considerarsi rifiuti speciali non assimilati ed al fine di determinare la superficie assoggettabile a TARI si applica quanto previsto per i rifiuti speciali ai commi 1 e 3 del presente articolo. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

#### ART. 22

#### RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO

Sostituire nel comma 3 dell'art 22 il termine del 31 gennaio dell'anno successivo con quello del 30 aprile dell'anno successivo , come segue

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

#### ART. 24

#### ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Modificare all'art 24 il comma 4 e aggiungere i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9:

4. Si applicano, con riferimento ai commi precedenti, il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.
5. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata, debitamente certificata, di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita e gratuitamente ceduti. La riduzione non potrà comunque eccedere l'intera quota variabile della tariffa.
6. A tal fine, la ditta che intende fruire della riduzione deve:
- a) dare preventiva comunicazione sia al gestore del servizio e sia all'Amministrazione comunale. Tale comunicazione produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni previste dal comma 5;
  - b) trasmettere, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione con l'indicazione delle quantità di prodotti alimentari devoluti e delle associazioni beneficiarie nell'anno precedente, allegando la documentazione probatoria.
7. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:
- per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo dato dal prodotto tra Kd·S);
  - per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un

ulteriore sconto di 20 €/tonnellata.

8. Il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 6 ovvero, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
9. Le utenze che aderiscono ad iniziative e progetti attivati dal Comune per la riduzione dei rifiuti urbani e assimilati e per l'incremento della raccolta differenziata possono accedere ad agevolazioni del tributo, in base alle indicazioni dello specifico progetto, per la durata dell'iniziativa o per il periodo di adesione alla stessa, fatte salve le valutazioni istruttorie degli uffici comunali competenti per l'ammissione al progetto e alla relativa agevolazione tariffaria. La percentuale di riduzione da applicare sulla sola quota variabile sarà definita nell'ambito degli specifici progetti attuativi approvati dal Comune.

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 29.12.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2017 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere della competente commissione consiliare I<sup>^</sup> – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 23 marzo 2017;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 24 + Sindaco;	Votanti n. 25
Voti favorevoli	n. 16	Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Astenuti	n. 9	Lega Nord-Faenza Movimento 5 Stelle L'Altra Faenza Rinnovare Faenza

**d e l i b e r a**

1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI”, approvato con atto C.C. n. 197 del 29.07.2014 e successivamente modificato con delibere C.C: n. 73 del 27.07.2015 e n. 22 del 26.04.2016, come segue:

**ART. 10**

**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

Sostituire i commi 3 e 4 dell'art. 10 con i seguenti:

3. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di riparazione di auto e moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di fabbri, idraulici ed elettricisti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

<b>Categoria</b>	<b>3</b>	<b>37%</b>
<b>Categoria</b>	<b>18</b>	<b>11%</b>
<b>Categoria</b>	<b>19</b>	<b>14%</b>
<b>Categoria</b>	<b>20</b>	<b>33%</b>
<b>Categoria</b>	<b>21</b>	<b>35%</b>

4. I rifiuti assimilabili agli urbani, avviati allo smaltimento, eccedenti i limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono da considerarsi rifiuti speciali non assimilati ed al fine di determinare la superficie assoggettabile a TARI si applica quanto previsto per i rifiuti speciali ai commi 1 e 3 del presente articolo. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

**ART. 22**

**RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO**

Sostituire nel comma 3 dell'art 22 il termine del 31 gennaio dell'anno successivo con quello del 30 aprile dell'anno successivo , come segue:

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di

tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

<b>ART. 24</b> <b>ULTERIORI AGEVOLAZIONI</b>
---

Modificare all'art 24 il comma 4 e aggiungere i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9:

4. Si applicano, con riferimento ai commi precedenti, il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.
  5. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata, debitamente certificata, di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita e gratuitamente ceduti. La riduzione non potrà comunque eccedere l'intera quota variabile della tariffa.
  6. A tal fine, la ditta che intende fruire della riduzione deve:
    - a) dare preventiva comunicazione sia al gestore del servizio e sia all'Amministrazione comunale. Tale comunicazione produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni previste dal comma 5;
    - b) trasmettere, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione con l'indicazione delle quantità di prodotti alimentari devoluti e delle associazioni beneficiarie nell'anno precedente, allegando la documentazione probatoria.
  7. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:
    - per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo dato dal prodotto tra Kd·S);
    - per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20 €/tonnellata.
  8. Il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 6 ovvero, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
  9. Le utenze che aderiscono ad iniziative e progetti attivati dal Comune per la riduzione dei rifiuti urbani e assimilati e per l'incremento della raccolta differenziata possono accedere ad agevolazioni del tributo, in base alle indicazioni dello specifico progetto, per la durata dell'iniziativa o per il periodo di adesione alla stessa, fatte salve le valutazioni istruttorie degli uffici comunali competenti per l'ammissione al progetto e alla relativa agevolazione tariffaria. La percentuale di riduzione da applicare sulla sola quota variabile sarà definita nell'ambito degli specifici progetti attuativi approvati dal Comune.
- 2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI” è quello riportato in allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2017;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

4) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e comporta effetti indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell'ente in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria locale.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti	n. 24 + Sindaco;	Votanti n. 25
Voti favorevoli	n. 16	Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Astenuti	n. 9	Lega Nord-Faenza Movimento 5 Stelle L'Altra Faenza Rinnovare Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE  
FIORINI ROBERTA